

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI

PER ALTRE ATTIVITÀ

PREMESSA

Si fornisce l'informativa sulle norme relative al personale della scuola che regolano:

1. le attività totalmente incompatibili con il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e della scuola in particolare;
2. le attività compatibili previa autorizzazione (lezioni private, libere professioni, altri non continuativi incarichi affidati da enti pubblici o da privati);
3. le attività compatibili senza autorizzazione;
4. le norme relative alle attività svolte i favore di enti e società sportive.

Si allegano i moduli per le richiesta di autorizzazione da utilizzare nei casi previsti.

1. IL REGIME DI ESCLUSIVITA' E LE ATTIVITÀ TOTALMENTE INCOMPATIBILI

Premessa

La Costituzione della Repubblica Italiana al 1° comma dell'art. 98, prevede che *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*, pertanto essi devono rendere la propria prestazione lavorativa retribuita soltanto all'Ente pubblico da cui dipendono, ai fini di garantire il rispetto dei principi di *"buon andamento e imparzialità dell'amministrazione"* sanciti dall'art. 97: i dipendenti pubblici non devono disperdere energie in altre attività possano distoglierli dal lavoro per lo stato, mettendone a rischio l'indipendenza e l'imparzialità.

Anche il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha riservato attenzione agli incarichi aggiuntivi dei dipendenti pubblici, disciplinando negli artt. da 60 a 65 i casi di incompatibilità, i limiti, ecc.

La successiva previsione normativa dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, emanata nel contesto della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, ha mitigato il regime delle incompatibilità, fissando, nel contempo, criteri oggettivi per il conferimento di incarichi relativi a specifiche professionalità e introducendo norme per rafforzare la trasparenza (es. Anagrafe delle prestazioni).

Il Testo Unico che disciplina gli incarichi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni attualmente vigente, approvato con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, ha fatto confluire la disciplina generale sull'incompatibilità nell'art. 53, che è stato, negli anni, oggetto di diverse modifiche (al testo originario, costituito da 16 commi, sono stati aggiunti i commi 1bis, 3bis, 7bis, 16bis, 16ter).

Occorre, inoltre, segnalare che la materia delle incompatibilità, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego, è riservata alla disciplina legislativa, perciò non può essere derogata dalle parti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Sintesi delle disposizioni

L'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità già dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957 per tutti i dipendenti pubblici, ossia l'incompatibilità con:

- **cumulo di impieghi pubblici.**
- **industria**
- **commercio**
- **dependenze da privati**
- **cariche in società costituite a fini di lucro**

Per quanto riguarda le deroghe al principio di esclusività, con la regolamentazione della possibilità di svolgere altri incarichi, si rinvia ai paragrafi successivi.

Disposizioni specifiche per il personale docente

Per quanto riguarda il personale docente, il legislatore, oltre alle norme più generali del pubblico impiego, ha previsto una *lex specialis*: l'art. 508, commi da 7 a 14, del D.Lgs. 297/1994 stabilisce specifiche previsioni per gli insegnanti. In particolare:

- il comma 7 prevede il divieto di cumulo di impieghi pubblici;
- il comma 10, prevede che il personale docente **non possa**:
 - esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
 - assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
 - accettare cariche in società costituite a fine di lucro (tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato).

Rispetto agli altri dipendenti pubblici, l'art. 508 prevede alcune deroghe significative al principio di esclusività: ai docenti è concessa la possibilità di sostenere lezioni private e di esercitare la libera professione. Si rinvia ai paragrafi.

Attività espressamente vietate

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano alcune attività che, a seguito di indirizzi giurisprudenziali o particolari disposizioni sono ritenute incompatibili:

- le attività di Co.Co.Co e tutte le attività professionali con collaborazione continuata;

- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore,
- gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge;
- gli incarichi che, per il tipo di attività o per l'oggetto, possono creare nocimento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- le attività per le quali l'incompatibilità è prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che disciplina l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi presso le amministrazioni pubbliche.

Precisazioni sulle società

Riguardo agli incarichi in società costituite a fine di lucro va precisato che:

- il dipendente pubblico non può essere nominato amministratore, consigliere, sindaco, ecc. (salvo che non si tratti di nomine riservate allo Stato), ma può essere socio, cioè titolare di azioni, perché è libero di investire i propri soldi come ritiene più opportuno;
- nel caso di società cooperative (caratterizzate dalla prevalenza, e in alcuni casi dalla esclusività, dei fini mutualistici rispetto a quelli di lucro), è possibile ricoprire incarichi;

Personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario

Ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica, essendo assolutamente escluso il cumulo di impieghi) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) attraverso la presentazione del modulo ALLEGATO A all'Ufficio Personale della Segreteria.

Procedura in caso di violazione del divieto

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'art. 508, commi da 10 a 14, del D.Lgs. 297/1994, il lavoratore che non osservi i divieti viene diffidato dall'amministrazione di appartenenza a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego. Qualora, invece, l'impiegato ottemperi alla diffida eliminando l'incompatibilità, nei suoi confronti può avere inizio un procedimento disciplinare per il comportamento posto in essere dal dipendente.

Normativa di riferimento

Art. 508, commi da 7 a 14, del D.Lgs. 297/1994:

"7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore".

Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001:

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina."

documenti allegati di riferimento:

[1. all a comunic altri incarichi part time.docx](#)

2. LE ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE

2.1 Le lezioni private

Sintesi delle disposizioni

Ai sensi dell'art. 508, commi da 1 a 6, del D.Lgs. 297/1994:

- agli insegnanti non è consentito svolgere lezioni private per alunni del proprio istituto (sono nulli gli scrutini ai quali abbia preso parte un docente che abbia dato lezioni private all'alunno scrutinato);
- gli insegnanti che svolgono lezioni private per alunni di altri istituti devono dichiararlo per iscritto e chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta va presentata all'ufficio Personale delle Segreteria mediante il modulo ALLEGATO B.

La scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi e rilasciare l'autorizzazione.

In caso di diniego ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall'art. 6 della Legge n. 15/2005.

Assenza di obblighi di comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni)

In caso di autorizzazione allo svolgimento di lezioni private la scuola NON dovrà comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione concessa.

Normativa di riferimento

Art. 508, commi da 1 a 6 del D.Lgs. 297/1994:

- 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.*
- 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.*
- 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.*
- 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.*
- 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.*
- 6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private."*

2.2 La libera professione

Sintesi delle disposizioni

Ai sensi dell'art. 508, commi 15 e 16, del D.Lgs. 297/1994, al personale docente è consentita, previa autorizzazione del DS, l'esercizio di "libere professioni" alle seguenti condizioni:

- non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
- siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996, come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, l'esercizio della libera professione di un dipendente pubblico è subordinato anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

La prerogativa di esercitare la libera professione, riconosciuta fra tutti i dipendenti pubblici unicamente agli insegnanti, ha creato problemi e alimentato discussioni. Un intervento chiarificatore si è avuto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 19-23 dicembre 1986, secondo la quale:

"Il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto (...) non consente l'esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegnamento e di servizio".

Cosa sono le libere professioni

La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. Tale attività dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge il potere di stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.

Situazioni particolari: la professione forense

Una situazione particolare riguarda lo svolgimento della libera professione forense, ossia la professione di avvocato:

- per i docenti di discipline giuridiche di scuole di II grado o di università, è possibile chiedere l'autorizzazione a svolgere la libera professione forense, come previsto dalla legge 247/2012 art. 19;
- per i docenti delle scuole del I ciclo (primaria e secondaria di primo grado) e per i docenti delle altre discipline delle scuole secondarie di secondo grado è prevista l'incompatibilità con l'esercizio della libera professione forense, salvo che il docente sia iscritto all'albo da prima del 02/02/2013 (l'articolo 19 della legge 247/2012 non riguarda infatti gli avvocati iscritti all'albo già alla data di entrata in vigore della legge stessa, il 02/02/2012, per i quali si applica, invece, la norma precedente, ossia quanto previsto dall'articolo 3, c. IV, del R.D. n. 1578/1933: in sostanza il docente iscritto all'albo in data anteriore al 2 febbraio 2013, può continuare a esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche).

Inoltre, anche in presenza di regolare autorizzazione all'esercizio della libera professione, non è possibile patrocinare in controversie che coinvolgano l'amministrazione scolastica, ai sensi dei principi generali che regolano il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e di una specifica norma di legge (art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996, come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140), come è stato ribadito da specifici pronunciamenti giurisprudenziali (vedi Cassazione Civile - Sez. Lavoro - sentenza n. 26016 del 17 ottobre 2018).

Le professioni non regolamentate

Con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 sono state disciplinate le cosiddette professioni non regolamentate; la legge definisce "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta

alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale (e/o artistico), o comunque con il concorso di questo, con esclusione:

- delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile;
- delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme.

Con la Legge 4/2013 si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista (ad es. cuoco, maitre, osteopata, naturopata ecc..) che può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione (autonoma, individuale, associata o societaria, oppure dipendente).

Chiunque svolga una professione non regolamentata deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'indicazione "*professionista di cui alla legge 4/2013*".

Per quanto riguarda l'applicabilità di tale norma anche al personale della scuola, si richiama la nota prot. 26025 del 13.9.2022 dell'USR Lombardia: anche in caso di professione svolta ai sensi della legge 4/2003, è possibile chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della libera professione alle stesse condizioni previste per le libere professioni regolate dall'art. 2229 del Codice civile.

Rientra nelle libere professioni non regolamentate anche l'attività concertistica dei docenti di discipline Musicali e Strumentali.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta va presentata all'ufficio Personale delle Segreterie mediante il modulo ALLEGATO C.

La scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi e rilasciare l'autorizzazione.

In caso di diniego ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, come novellato dall'art. 6 della Legge n. 15/2005.

Per le professioni che perdurano nel tempo, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata ogni inizio di anno scolastico, perché è necessario rivalutare la compatibilità tra attività libero-professionale e attività docente (cfr. Sentenza della Sezione giurisdizionale centrale di appello Corte dei conti n. 264/2019).

Assenza di obblighi di comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni)

In caso di autorizzazione alla libera professione, la scuola NON dovrà comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione concessa.

Obblighi previdenziali e fiscal e titolarità di partita IVA

I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali autorizzati non devono essere comunicati al Dirigente Scolastico (perché esclusi dall'Anagrafe delle prestazioni), ma devono essere ovviamente dichiarati al fisco, perché sono soggetti a contributi previdenziali e all'IVA nei casi previsti.

Siccome è espressamente escluso per l'insegnante l'esercizio di attività imprenditoriale, la titolarità di partita IVA è compatibile con la funzione docente solo per l'esercizio di attività libero professionale.

Personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario

Ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) attraverso la presentazione del modulo ALLEGATO A all'Ufficio Personale della Segreteria.

Naturalmente, le stesse norme che permettono di esercitare la professione forense al docente di materie giuridiche della scuola secondaria a tempo pieno (vedi sopra) valgono anche per il docente che insegna le stesse materie con part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Tuttavia occorre precisare che gli altri dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (per i quali sussiste ad oggi, il divieto di svolgere la libera professione) non possono svolgere la professione di avvocato, neppure in caso di rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Infatti, vi è stata una grossa resistenza da parte degli ordini professionali degli avvocati, i quali non hanno accolto le richieste di iscrizione dei dipendenti pubblici in part-time, invocando un Regio Decreto del 1934 (considerato *lex specialis*) che vieta ai dipendenti pubblici - tranne a quelli dei ruoli legali interni - di iscriversi agli ordini. Tale diniego è stato oggetto di contenziosi, ma le pronunce della Corte Costituzionale (ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 e sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189, sentenza 390/2006, ordinanza 91/2009, sentenza 166/2012) e gli interventi legislativi (legge 25/11/2003) hanno confermato il divieto in essere.

Per la scuola, tale situazione giuridica determina il fatto che, come ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949), un docente che non insegna materie giuridiche nella scuola secondaria, dell'orario completo, non può iscriversi all'ordine degli avvocati neppure se in regime di part time non superiore al 50% (a meno che non sia iscritto prima del 02/02/2013).

Normativa di riferimento

Art. 508, commi 15 e 16 del D.Lgs. 297/1994:

"15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva".

2.3 Attività temporanee e occasionali anche non retribuite

Sintesi delle disposizioni

Le prime norme che mettevano ordine nella disciplina delle incompatibilità stabilendo quali attività fossero consentite nella risalgono all'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente confluito nell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 con numerose modifiche e integrazioni.

La Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che le attività consentite sono un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Ai sensi dell'art. 53, commi da 6 a 16, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, per il personale della Scuola è richiesta **specificata autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per l'esercizio di attività** retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche.

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi sono le seguenti:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività di lavoro non subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa cui il dipendente è addetto: l'attività di cui si chiede l'autorizzazione deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e non deve pregiudicare il regolare svolgimento.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente, per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario, non possono essere autorizzati:

- i contratti di Co.Co.Co (perché per definizione si tratta di collaborazioni continuative e non occasionali);
- i contratti di lavoro a chiamata o intermittenti (perché si tratta di lavoro subordinato, espressamente vietato dalla norma).

Per maggiori informazioni sulle attività totalmente incompatibili si rimanda al precedente paragrafo 1.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si segnalano alcune attività compatibili previa autorizzazione:

- partecipazione a società agricole a conduzione familiare, purché l'attività svolta non sia continuativa, ma modesta (il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 6 del 18 luglio 1997, ha precisato che l'impegno richiesto durante l'anno non deve essere abituale o continuato);
- incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per far parte di collegi sindacali, commissioni di vigilanza, commissioni tributarie, per consulenze tecniche, ecc.;
- l'attività di amministratore di condominio del proprio fabbricato (l'impegno deve riguardare la cura dei propri interessi);
- attività di collaborazione svolte gratuitamente con i familiari che siano impegnati in imprese artigiane, commerciali, agricole, sempreché trattasi di attività saltuaria e non sistematica;
- assunzione di cariche in società cooperative purché l'impegno e le modalità di svolgimento non pregiudichino l'attività ordinaria del dipendente e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza;
- assunzione di cariche in società ricreative, culturali, sportive il cui atto costitutivo preveda il reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- ecc

Sono invece espressamente escluse dall'obbligo di autorizzazione alcune attività per le quali si rimanda al successivo paragrafo 3.

Situazioni particolari: collaborazioni plurime con altre scuole

Rientra nell'ambito delle attività compatibili ma che richiedono preventiva autorizzazione le collaborazioni plurime con altre scuole previste dal CCNL Scuola del 29/11/2007:

- per i docenti all'art. 35:

"1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio".

- per il personale ATA all'art. 57:

"1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi".

NB: Nel caso specifico di collaborazioni plurime per attività di FORMAZIONE o DOCENZA presso altre scuole si rimanda al paragrafo 3.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta va presentata all'ufficio Personale delle Segreteria mediante il modulo ALLEGATO D.

La scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi e rilasciare l'autorizzazione.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza:

- l'autorizzazione è subordinata **all'intesa** tra le due amministrazioni: si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni.

Decorso il termine per provvedere (30 o 45 giorni), l'autorizzazione:

- se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata (silenzio-assenso);
- in ogni altro caso, si intende definitivamente negata (silenzio-diniego).

In caso di diniego espresso, la scuola ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall'art. 6 della Legge n. 15/2005.

Comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni)

Per dare pubblicità e trasparenza, nonché monitorare la spesa pubblica relativa agli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti, ai consulenti e collaboratori esterni è stata istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una specifica banca dati denominata "Anagrafe delle prestazioni".

La legge 190/2012 ha modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001: la norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi entro 15 giorni dall'autorizzazione o dal conferimento.

Inoltre, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati comunicano l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici all'amministrazione di appartenenza, che ha l'obbligo di comunicare al dipartimento della Funzione Pubblica i compensi erogati dalla stessa o da altre amministrazioni.

Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni

Ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.lgs. 165/2001, se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

Personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario

Ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) attraverso la presentazione del modulo ALLEGATO A all'Ufficio Personale.

Occorre, tuttavia, precisare che qualora l'incarico sia attribuito da una Pubblica Amministrazione (ad es. da un'altra scuola), anche i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario, devono chiedere l'autorizzazione come accade per tutti gli altri i dipendenti (modulo ALLEGATO D).

Normativa di riferimento

Art. 53, commi da 6 a 16, del D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni:

"6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;

f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni

successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11".

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'[articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo [decreto legislativo n. 33 del 2013](#), relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. *

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' [articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[*La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9»].

Documenti allegati di riferimento:

2. all_a_comunic_altri_incarichi_part_time(1).docx
3. all_b_rich_autoriz_lezioni_private.docx
4. all_c_rich_autorizzaz_libera_profess.docx
5. all_d_rich_autorizzaz_altri_incarichi.docx

3. LE ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REGIME DI AUTORIZZAZIONE

Sintesi delle disposizioni

Occorre premettere che non necessitano di alcuna autorizzazione le attività che sono esplicitazioni dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione, etc. e le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda, nello specifico, le attività che prevedono **un compenso o un rimborso**, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per tutti i dipendenti pubblici sono **ESCLUSI DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI** i compensi e le prestazioni derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di **formazione** diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di **docenza** e di **ricerca scientifica**.
- f-ter) dalle prestazioni di **lavoro sportivo**, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".

Informazione al Dirigente Scolastico

Il Dipendente che svolga una delle attività sopra elencate dalla lettera a) alla lettera f-bis) non deve avere alcuna autorizzazione. Tuttavia le cause preclusive generali previste dall'ordinamento continuano a sussistere, pertanto non sono assumibili:

- gli incarichi che presentano una situazione di conflitto d'interesse;
- gli incarichi che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiesto.

Resta dunque obbligatorio per il dipendente, comunicare la proposta di conferimento dell'incarico, per mettere l'Amministrazione di appartenenza nelle condizioni di valutare, o meno, se esistono cause preclusive allo svolgimento dell'incarico.

Situazioni particolari: aspettative, comandi, fuori ruolo, distacchi

Si precisa che per quanto riguarda le situazioni di cui alle lettere e) ed f), le posizioni di aspettativa per altro lavoro, comando, fuori ruolo, distacco sindacale e aspettativa sindacale prevedono già una richiesta e un'autorizzazione preventiva, perciò vi è alcuna necessità di comunicazione dell'incarico conferito.

Situazioni particolari: collaborazioni plurime con altre scuole

Un caso particolare e molto diffuso è quello previsto dalla lettera f-bis, in relazione ad attività di formazione al personale e di docenza in altre scuole.

Ai sensi dell'Art 1 comma 16 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024:

"16. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del D.Lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative".

Resta pertanto vigente, nei limiti del D.Lgs. 165/2001, quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007 in tema di collaborazioni plurime con altre scuole:

- per i docenti all'art. 35: *"1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio".*

- per il personale ATA all'art. 57: *"1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi".*

Occorre, tuttavia, segnalare che la materia delle incompatibilità, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego, è riservata alla disciplina legislativa, perciò non può essere derogata dalle parti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro (e il comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 rende nulli tutti gli atti emanati in violazione della disposizione di legge).

Pertanto, in caso di collaborazioni plurime per attività di FORMAZIONE o DOCENZA presso altre scuole, si ritiene che il combinato disposto della norma di legge (comma 6 lettera f-bis dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001) e di quella contrattuale (artt. 35 e 57 del CCNL 2007) porti a ritenere che:

- il personale interessato o la scuola proponente debba **comunicare** la proposta di incarico al DS della scuola di titolarità;
- la scuola di titolarità debba formulare al dipendente e/o alla scuola proponente una **presa d'atto**, che costituisce per la scuola proponente **sostanziale autorizzazione** alla collaborazione multipla ai sensi del CCNL.

Modalità di comunicazione al Dirigente Scolastico

La comunicazione va presentata all'ufficio Personale delle Segreterie mediante il modulo ALLEGATO E.

La scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per inviare al Dipendente e/o alla scuola proponente la presa d'atto.

Normativa di riferimento

Art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni:

"6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;

f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".

NB: Per completezza di informazioni si riportano le modifiche che hanno portato alla formulazione attuale del testo:

- L'art. 7-novies, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto l'introduzione della lettera f-bis) all'art. 53, comma 6: "*f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione*".

- L'art. 2, comma 13 quinquies, del d. L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto le seguenti modifiche: "*13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma»;

b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di docenza e di ricerca scientifica»."

- L'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 ha disposto l'introduzione della lettera f-ter) all'art. 53, comma 6: "*f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva*".

Documenti allegati:

6. all_e_comunic_attiv_senza_autorizzaz.docx

4. LE ATTIVITÀ A FAVORE DI ENTI E SOCIETÀ SPORTIVE

Sintesi delle disposizioni

Il D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi ha introdotto modifiche ai precedenti DD.LLgss 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport introdotta dalla Legge delega n. 86/2019.

Ai fini della disciplina delle incompatibilità, si segnala quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del D.Lgs. 26/2021, come modificato dal comma 17 dell'art 1 del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120:

a) Il volontariato sportivo:

Le Associazioni e gli Enti Sportivi possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo.

Possono rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza, anche a seguito di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso.

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fra le quali le scuole, possono prestare attività come volontari per le Associazioni e gli Enti Sportivi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** alla Pubblica Amministrazione di competenza.

b) Il lavoro sportivo:

Qualora l'attività rientri nell'ambito del "lavoro sportivo" possono verificarsi due casi:

- se prevede un compenso fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, è sufficiente la **comunicazione preventiva** (ai sensi dell'art. 53 comma 6, lettera f-ter del D.Lgs. 165/2001: cfr. la sezione del sito "3. Attività che non necessitano di autorizzazione");

- se prevede un compenso superiore ai 5.000 euro annui, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno svolgere la loro attività solo dietro **autorizzazione** dell'Amministrazione di appartenenza che potrà rilasciarla o rigettarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, basandosi su criteri stabiliti con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport.

Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non intervenga il rilascio dell'autorizzazione né il rigetto dell'istanza, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).

I parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni pubbliche (fra le quali anche le scuole) sono stati stabiliti con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2023, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani:

- Le Pubbliche Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro dovranno autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni: -
 - Assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo presente la qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate.
 - Insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.
- L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione, non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
- Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

Alcune osservazioni per quanto riguarda la scuola:

- Le norme sulle attività per enti e società sportive rivestono il ruolo di *lex specialis* che disciplina il settore.
- È del tutto irrilevante la natura del contratto sportivo, che può essere subordinato, autonomo, co.co.co. o occasionale.
- Sostanzialmente, il provvedimento limita a 9 ore settimanali il lavoro sportivo da parte dei docenti di educazione fisica della secondaria e a 11 ore settimanali per i docenti di educazione motoria della primaria a tempo pieno.
- Il docente valuterà l'opportunità di svolgere il lavoro sportivo contestualmente alla prestazione di lavoro presso la scuola, anche alla luce dei principi del Codice di comportamento del pubblico dipendente e si asterrà dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.
- Le autorizzazioni ai docenti hanno validità per l'intero l'anno scolastico. Resta salva la facoltà da parte del Dirigente Scolastico di revocare l'autorizzazione in corso d'anno, quando il dipendente non assolva a tutti i suoi doveri o comprometta la sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

Modalità di presentazione della domanda

Vanno presentate all'ufficio Personale delle Segreterie:

- la comunicazione di svolgere l'attività di volontario sportivo mediante il modulo ALLEGATO F;

- la richiesta di autorizzazione a svolgere l'attività di lavoratore sportivo mediante il modulo ALLEGATO G.

In quest'ultimo caso scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi e rilasciare l'autorizzazione.

Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia pervenuta risposta, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).

In caso di diniego ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall'art. 6 della Legge n. 15/2005.

Comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)

La legge 190/2012 ha modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001: la norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (Anagrafe delle Prestazioni).

Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni

Ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.lgs. 165/2001, se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

Personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario

Ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) attraverso la presentazione del modulo ALLEGATO A all'Ufficio Personale della Segreteria.

Normativa di riferimento

Art. 25, comma 6 del D.Lgs. 26/2021, come modificato dall'art 1, comma 17, del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120:

*«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa **comunicazione all'amministrazione di appartenenza**. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo **previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»*

Art. 2 del DM del 10 novembre 2023:

“1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;

b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;

2. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente”.

Documenti allegati:

7. all_f_comunic_attiv_volontario_sport.docx

8. all_e_comunic_attiv_senza_autorizzaz(1).docx

9. all_g_rich_autorizz_lavoro_sport.docx

10. all_a_comunic_altri_incarichi_part_time(2).docx